

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3960-A}

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 30 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 361)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

RANUCCI, PUGLISI

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° luglio 2016*

(Relatrice: **COSCIA**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3960, approvata dal Senato, recante « Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali »;

preso atto che le disposizioni contenute nel provvedimento attengono principalmente, in virtù della natura del CONI e del CIP, alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa [...] degli enti pubblici nazionali », che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione rimette alla competenza esclusiva statale, e rilevato inoltre che la materia « ordinamento sportivo » rientra tra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

considerato che la proposta di legge, come modificata, dispone in materia di limiti al numero dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, nonché del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica e che, pertanto, appare opportuno aggiornare il titolo della proposta di legge medesima, che fa riferimento solo ad alcune delle realtà disciplinate dal testo a seguito delle modifiche;

preso atto che l'articolo 5, comma 4, del testo in esame prevede la possibilità di svolgere un ulteriore mandato per i presidenti e i membri di federazioni, discipline sportive ed enti di promozione sportiva in carica alla data di entrata in vigore della legge, che hanno già raggiunto il limite massimo di tre mandati previsto dall'articolo 16 comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del provvedimento;

sottolineato, al riguardo, che l'articolo 16, comma 2, sopra richiamato prevede, al quinto periodo, la possibilità per gli statuti di abbassare il limite dei tre mandati e rilevata pertanto la necessità di coordinare tale disposizione con quanto stabilito dal citato articolo 5, comma 4, del testo in esame;

rilevato che l'articolo 5, comma 4-*quater*, del testo in esame prevede la possibilità di svolgere un ulteriore mandato per i presidenti e i membri di federazioni, discipline sportive ed enti di promozione sportiva paralimpici in carica alla data di entrata in vigore della legge, che hanno già raggiunto il limite di tre mandati di cui all'articolo 14,

comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 43 del 2017, come modificato dall'articolo 3-*bis* del provvedimento;

evidenziato che, al contempo, l'articolo 14, comma 4, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 43 del 2017, come modificato dallo stesso articolo 3-*bis*, prevede che gli statuti possono prevedere un limite di mandati inferiore a tre e che pertanto appare necessario un coordinamento di tale disposizione con quanto previsto in tema di deroga al limite massimo dei tre mandati dall'articolo 5, comma 4-*quater*, sopra citato;

rilevato che la disciplina di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 – che riguarda gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate – come modificato dall'articolo 2 del testo in esame si applica anche agli enti di promozione sportiva disciplinati dall'articolo 16-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 242 del 1999;

rilevato inoltre che l'articolo 14, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 43 del 2017 – che riguarda le federazioni sportive paralimpiche e le discipline sportive paralimpiche – come modificato dall'articolo 3-*bis* della proposta di legge in esame si applica anche gli enti di promozione sportiva paralimpica disciplinati dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 43 del 2017;

considerato che i medesimi articoli 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, e 14, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 43 del 2017 – nel testo modificato dagli articoli 2 e 3-*bis* del provvedimento in esame – prevedono che gli statuti degli enti sportivi disciplinano le procedure per l'elezione degli organi direttivi « anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini »;

rilevata l'opportunità di valutare le predette disposizioni anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, capoverso 2, quinto periodo, siano aggiunte, in fine, le parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 »;

2) all'articolo 3-*bis*, comma 1, capoverso 4, primo periodo, siano aggiunte, in fine, le parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-*quater* »;

3) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, dopo le parole: « articolo 16 », inserire le seguenti: « comma 2, secondo periodo ».

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare, per le ragioni esposte in premessa, la disciplina di cui all'articolo 16,

comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 – come modificato dall'articolo 2 del testo in esame – con quanto previsto dall'articolo 16-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 242 del 1999;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare, per le ragioni esposte in premessa, la disciplina dell'articolo 14, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 43 del 2017, come modificato dall'articolo 3-*bis* della proposta di legge in esame, con quanto previsto dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 43 del 2017;

c) all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, e all'articolo 14, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 43 del 2017 – nel testo modificato dagli articoli 2 e 3-*bis* – valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la parola: « anche », alla luce di quanto evidenziato in premessa.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.

ART. 1.

(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive asso-

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica.

ART. 1.

(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

Identico.

ART. 2.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. *Identico:*

« 2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive asso-

ciate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una revisione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate ».

ART. 3.

(Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 15 luglio 2003, n. 189).

1. Dopo l'articolo 3 della legge 15 luglio 2003, n. 189, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. – *(Organi del Comitato italiano paralimpico).* – 1. Sono organi del Comitato italiano paralimpico (CIP):

- a) il consiglio nazionale;
- b) la giunta nazionale;
- c) il presidente;

ciate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, **promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini**. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una **riduzione** del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, **fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore**. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43).

1. **All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:**

- d) il segretario generale;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP.

3. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali paralimpiche e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

4. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una revisione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali paralimpiche e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* che vi

a) al comma 2:

1) al terzo periodo, le parole: « due mandati » sono sostituite dalle seguenti: « tre mandati »;

2) il quarto periodo è soppresso;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP »;

b) il comma 3 è abrogato.

ART. 4.

(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43).

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«**2. Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paralimpica** prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, **promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini.** Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le FSP e le DSP non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina.

provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali paralimpiche e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente articolo. La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali paralimpiche e delle discipline sportive associate, nonché agli enti di promozione sportiva ».

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 3-*bis*, comma 4, primo periodo, della legge 15 luglio 2003, n. 189, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive **nazionali** paralimpiche e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 4, della legge 15 luglio 2003, n. 189, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali **del CIP**, delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati.

ART. 4.

(Abrogazioni).

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, è abrogato.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

4. Gli statuti delle **FSP** e delle **DSP** possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al **comma 2, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore**. La disciplina di cui al presente **articolo** si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle **FSP** e delle **DSP** nonché agli enti di promozione sportiva **paralimpica, anche per quanto concerne la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini** ».

(Vedi articolo 6, comma 5)

(Vedi articolo 6, comma 6)

(Vedi articolo 6, comma 7)

ART. 5.

(Abrogazioni).

Identico.

ART. 5.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Entro il medesimo termine, il CONI adotta il provvedimento di cui all'articolo 16, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi, dichiara decaduti i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica.

4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali **del CONI**, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati.

(Vedi articolo 3, comma 2)

ART. 6.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e **che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge**, possono svolgere, se eletti, **un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.**

5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

(Vedi articolo 3, comma 3)

(Vedi articolo 3, comma 4)

5. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua **il proprio** statuto alle disposizioni **degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 4 della presente legge**. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo **14, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 43 del 2017, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge**.

6. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive **paralimpiche** e **gli enti di promozione sportiva paralimpica** adeguano i loro statuti alle disposizioni **dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificato dall'articolo 4 della presente legge**.

7. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive **paralimpiche** e degli enti di promozione sportiva **paralimpici** che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e **che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge**, possono svolgere, se eletti, **un ulteriore mandato**. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.

8. *Identico*.

PAGINA BIANCA



17PDL0053500